

10. Decimo motivo, vertente su una violazione del diritto di rango superiore da parte della classificazione di cui all'allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63

- La classificazione stabilita all'allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe illegittima, in quanto il limitato numero di classe e il numero identico di istituti per ogni classe non consentirebbe di considerare in maniera sufficientemente differenziata il profilo di rischio di ciascun singolo istituto, come nel caso della ricorrente.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+)

(Causa T-429/20)

(2020/C 279/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sedus Stoll AG (Dogern, Germania) (rappresentanti: M. Goldmann e J. Thomsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Wolfgang Kappes (Bochum, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo Sedus ergo+ — Domanda di registrazione n. 144 074 98

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 marzo 2020 nel procedimento R 1303/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione nel procedimento n. B 2 618 984; e
- condannare il convenuto alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e l'eventuale interveniente (Wolfgang Kappes) alle spese relative al procedimento dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — KV/Commissione

(Causa T-430/20)

(2020/C 279/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: KV (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea